

Delibera n. 35/2020

Adempimenti conseguenti al Regolamento (UE) 679/2016, in materia di protezione dei dati personali

L’Autorità, nella sua riunione del 12 febbraio 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: Regolamento), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, che, tra l’altro, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito: RPD), prevedendo, in particolare, all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo per il titolare del trattamento e per il Responsabile del trattamento di designare il RPD *“ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO** il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che il Regolamento, al Capo IV, Sezione 4, prevede, tra l’altro, che il RPD:
- *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (articolo 37, paragrafo 6);
 - deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”* (articolo 37, paragrafo 5);
 - *“non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento”* (articolo 38, paragrafo 3);
 - *“è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri”* (articolo 38, paragrafo 5);
 - *“può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un*

“conflitto di interessi, non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare” (articolo 38, paragrafo 5);

- CONSIDERATO** che la Dr.ssa Giulia Zanchi, già designata quale RPD (delibera dell’Autorità n. 130/2018), è attualmente collocata in posizione di comando obbligatorio presso altra Pubblica amministrazione a decorrere dal 31 gennaio 2020 e che occorre, quindi, procedere alla designazione del nuovo RPD dell’Autorità;
- RITENUTO** che, in esito alla verifica effettuata nell’ambito delle professionalità presenti e degli incarichi sin qui conferiti in Autorità, il Dott. Claudio Marchetta, funzionario di ruolo dell’Autorità, risulta idoneo a svolgere le funzioni di RPD;
- RITENUTO** pertanto di designare il Dott. Claudio Marchetta quale RPD dell’Autorità;
- RITENUTO** altresì, che la delibera n. 137/2019 del 24 ottobre 2019, con la quale sono stati attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, possa beneficiare dell’individuazione di differenti misure di sicurezza tecniche e organizzative;
- RITENUTO** pertanto di demandare all’RPD di elaborare e sottoporre al titolare del trattamento dei dati personali proposte per la revisione della stessa e ritenuto, a tali fini, congruo indicare il termine del 31 marzo 2020;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di designare il Dott. Claudio Marchetta quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con decorrenza dalla data della presente delibera;
2. di demandare al Dott. Marchetta, nella qualità di cui al punto 1, l’elaborazione della proposta di revisione dei contenuti della delibera n. 137/2019 da sottoporre all’Autorità entro il 31 marzo 2020;
3. di pubblicare sul sito *web* istituzionale dell’Autorità il nominativo e i dati di contatto del RPD e di comunicarli all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Torino, 12 febbraio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)